

Ufficio della prevenzione dei rumori
Ufficio della protezione e della depurazione delle acque
Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo
Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
Ufficio della gestione dei rifiuti
Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi
Ufficio del monitoraggio ambientale
Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13
091 814 29 71
091 814 29 79
dt-spaas@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

**Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo
6501 Bellinzona**

telefono
fax
e-mail
Funzionario
incaricato

telefono
e-mail

091/814.29.70/71
dt-ursi@ti.ch

A tutte le imprese OTRif
A tutte le imprese di bonifica SUVA

Bellinzona 8 gennaio 2020

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare no. 13

La gestione dei rifiuti edili contenenti amianto debolmente agglomerato (DA)

Egregi signori,

con riferimento alla vostra autorizzazione OTRif al ricevimento di rifiuti edili contenenti amianto debolmente agglomerato (DA), codice OLTRif 17 06 05 [rs], con la presente comunicazione vi informiamo sulle corrette modalità di gestione, stoccaggio e smaltimento di questo particolare rifiuto, concordate con il servizio preposto della SUVA.

Cantiere di bonifica

Durante le attività di bonifica i rifiuti edili contenenti amianto debolmente agglomerato (DA) devono essere gestiti, nel rispetto della Direttiva amianto pubblicata dalla SUVA (CFLS 6503.i), come segue:

- i rifiuti devono essere riposti nel 2° locale dell'unità di decontaminazione per i materiali, in robusti doppi sacchi a chiusura ermetica contrassegnati con la lettera A (cap. 7.4.5, CFLS 6503.i);
- in uscita dalla zona confinata di lavoro, i rifiuti nei doppi sacchi devono essere riposti provvisoriamente in contenitori rigidi chiusi (p. es. bidoni con coperchio) oppure in big bags chiusi o, in alternativa, in contenitori scarrabili con coperchio chiusi a chiave (es. benne, container). Se riposti in contenitori rigidi chiusi o in big bags chiusi, l'area di deposito deve essere inaccessibile a terzi;
- tutti i singoli contenitori vanno etichettati secondo quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 1 OTRif.

Trasferimento dal cantiere di bonifica all'impresa di smaltimento

Il trasferimento dal cantiere di bonifica all'impresa di smaltimento autorizzata OTRif deve essere svolto come segue:

- i contenitori con i rifiuti imballati nei doppi sacchi devono essere conferiti presso le imprese di smaltimento autorizzate alla ricezione di rifiuti con il codice OLTRif 17 06 05 [rs];

- in nessun caso i rifiuti possono essere trasportati e conferiti utilizzando semplicemente i doppi sacchi provenienti dal locale dell'unità di decontaminazione per i materiali (cap. 7.4.8, CFLS 6503.i).

Deposito intermedio presso l'impresa di bonifica

L'eventuale deposito intermedio dei rifiuti edili contenenti amianto debolmente agglomerato (DA) presso l'impresa di bonifica implica, nell'ambito della disponibilità di una adeguata licenza edilizia ai sensi della LE, l'assoggettamento di quest'ultima all'OTRif. La relativa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 e 11 ROTRif va inoltrata alla Sezione per la protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS).

Impresa di smaltimento autorizzata OTRif

Presso le imprese di smaltimento vanno adottate le seguenti prescrizioni:

- le imprese di smaltimento autorizzate con il metodo di smaltimento D151 possono solo depositare temporaneamente i rifiuti conferiti e trasferirli (p.es. in un container per il trasporto oltralpe), ma senza svuotare i contenitori;
- qualora l'impresa intenda svuotare i contenitori e trasferire i doppi sacchi in contenitori più grandi (p.es. in container per il trasporto oltralpe) secondo il metodo di smaltimento D152, le modalità operative devono essere preventivamente approvate dalla SUVA e dall'URSI;
- la manipolazione dei rifiuti, nell'ambito della procedura autorizzativa descritta, deve essere minimizzata al fine di evitare l'accidentale dispersione delle fibre di amianto;
- il quantitativo massimo di stoccaggio presso l'impresa deve essere determinato nell'ambito dell'autorizzazione OTRif.

Assoggettamento secondo ADR

Secondo il manuale "ADR 2019", il trasporto di rifiuti contenenti amianto debolmente agglomerato (DA) di cui il codice OLTRif 17 06 05 [rs], non è assoggettato a particolari restrizioni, ragione per la quale questo rifiuto speciale può essere conferito oltralpe mediante mezzi di trasporto convenzionali.

Vi preghiamo di diffondere la presente circolare a tutti gli interessati di vostra conoscenza, con particolare riferimento alle imprese di bonifica che fanno capo ai vostri servizi.

Cordiali saluti

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

Il Capoufficio


M. Togni

L'incaricato


C. Riva

Copia:

- Direzione del Dipartimento del territorio - Residenza
- Divisione delle costruzioni - Residenza
- Ufficio dei rifiuti e siti inquinati – Residenza
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo - Residenza
- Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino – Bellinzona
- SUVA - Bellinzona